



**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

ANNO XXII

GENNAIO 2015

**BOLLETTINO
UFFICIALE n. 1/2015**

**DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
E DEL PERSONALE - DIVISIONE IV**

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2015

SOMMARIO

Decreto Ministeriale 0000305 del 19/12/2014, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni, presentata dall'associazione "Guardia Nazionale Ambientale - onlus", con sede legale a Terni in via Tre Venezie n. 162 e sede operativa a Roma (RM) in via Scarpanto n. 64	<i>Pag.</i> 5
Decreto Ministeriale 0000306 del 19/12/2014, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni, presentata dall'associazione "C.S.A.IN. - Centri Sportivi Aziendali e Industriali", con sede a Roma in viale dell'Astronomia n. 30	» 8
Decreto Ministeriale 0000309 del 19/12/2014, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni, presentata dalla associazione "POLECO - Protezione Animali e Tutela Ambientale", con sede a Seborga (IM) in via Vicolo Chiuso n. 2A	» 10

Decreto Ministeriale 0000305 del 19/12/2014, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni, presentata dall'associazione "Guardia Nazionale Ambientale - onlus", con sede legale a Terni in via Tre Venezie n. 162 e sede operativa a Roma (RM) in via Scarpanto n. 64.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale", e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale, previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, "Disposizioni in campo ambientale" ed in particolare l'art. 17, comma 3;

Vista la nota n. 22315 del 20 marzo 2013, con la quale il Capo di Gabinetto pro tempore del Ministero dell'Ambiente, nell'ambito di un contenzioso con Codacons, ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente a far data dal 25 luglio 2012;

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

Visto il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, approvati dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988";

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;

Vista l'istanza 25 luglio 2013, acquisita al n. 0040923/SEC del 30 luglio 2013, della associazione "GUARDIA NAZIONALE AMBIENTALE-ONLUS" tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale;

Viste le note 25 novembre 2013 e 2 maggio 2014, acquisite rispettivamente al n. 0048106/SEC del 28/11/2013 e al n. 0006109/SEC del 06/05/2014, con le quali l'Associazione ha fornito ulteriori chiarimenti;

Viste le note 13 novembre 2013 n. 0047042/SEC e 19 maggio 2014 n. 0006856/SEC, con le quali la Divisione II interventi per lo sviluppo sostenibile e rapporti con l'associazionismo della Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia ha formulato rispettivamente all'Ufficio Legislativo ed all'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero una richiesta di parere in merito all'istanza di riconoscimento presentata dall'associazione Guardia Nazionale Ambientale onlus;

Viste le note 23 settembre 2014 e 24 settembre 2014, acquisite rispettivamente al n. 0013373/SEC del 26/09/2014 e al n. 0013311/SEC del 25/09/2014, con le quali l'Ufficio di Gabinetto ha fornito il suddetto parere;

Vista la nota 28 ottobre 2014 n. 0015212/SEC con la quale la Divisione II, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, ha comunicato all'Associazione l'impossibilità di dar corso all'istanza per la carenza dei requisiti essenziali del rispetto dell'ordinamento interno democratico nonché della continuità e della rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;

Considerato che l'associazione Guardia Nazionale Ambientale onlus non ha dato riscontro alla sopra citata nota del 28 ottobre 2014;

Tenuto conto che con il sopra indicato parere l'Ufficio di Gabinetto ha ritenuto palese l'assenza sia della continuità e soprattutto della consistenza effettiva dell'attività svolta nel campo della protezione e della valorizzazione ambientale, sia della affidabilità morale al cui riguardo l'Ufficio precisa che al di là di specifiche previsioni ad opera di talune normative di settore, un requisito del genere debba giocoforza sussistere ogniqualvolta imprese e cittadini, anche sotto forma di organismi intermedi, stabiliscano un contatto qualificato con la pubblica amministrazione non solo per ricevere controprestazioni di natura contrattuale ma anche per essere ammessi a taluni benefici quali quelli di specie;

Considerato che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;

Ritenuto che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

Considerato che nello Statuto dell'Associazione non ricorrono talune condizioni essenziali per il rispetto del requisito dell'ordinamento interno democratico;

Considerato altresì che dalla documentazione trasmessa dall'Associazione con le citate note, è emerso che le attività sono scarsamente rispondenti al requisito della continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale, come tali insufficienti ad evidenziare la presenza di una regolare e proficua attività come richiesto dall'art. 13 della legge n. 349/1986;

Considerato che il rispetto dei requisiti deve essere osservato in maniera congiunta, ossia che la continuità temporale delle attività va verificata insieme alla continuità nei territori nei quali l'associazione dichiara di essere presente alla data dell'istanza;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'istanza presentata dall'associazione "GUARDIA NAZIONALE AMBIENTALE-ONLUS", con sede legale a Terni, via Tre Venezie n. 162, e sede operativa a Roma, via Scarpanto n. 64, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, **è respinta.**

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Roma, 19 dicembre 2014

Il Ministro: *Gian Luca Galletti*

Decreto Ministeriale 0000306 del 19/12/2014, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni, presentata dall'associazione "C.S.A.IN. - Centri Sportivi Aziendali e Industriali", con sede a Roma in viale dell'Astronomia n. 30.

IL MINISTRO DELL' AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale, previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale" ed in particolare l'art. 17, comma 3;

Vista la nota prot. 0022315 del 20 marzo 2013, con la quale il Capo di Gabinetto *pro tempore* del Ministero dell'Ambiente, nell'ambito di un contenzioso con Codacons, ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente a far data dal 25 luglio 2012;

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

Visto il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, approvati dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988";

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;

Vista l'istanza acquisita il 18 aprile 2014, prot. n. 0005399/SEC dell'associazione "C.S.A.IN - Centri Sportivi Aziendali e Industriali" tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale;

Vista la nota 6 maggio 2014, n. 0006117/SEC, con la quale la Divisione II interventi per lo sviluppo sostenibile e rapporti con l'associazionismo della Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia di questo Ministero, ha chiesto all'Associazione di fornire gli elementi informativi relativi alla specifica attività svolta in campo ambientale;

Considerato che l'Associazione non ha dato riscontro alla sopra citata nota del 6 maggio 2014;

Vista la nota 21 ottobre 2014, prot. 0014767/SEC, con la quale la Divisione II, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990, ha comunicato all'Associazione l'impossibilità di dar corso all'istanza per la carenza del requisito essenziale delle continuità e della rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;

Considerato che l'Associazione non ha dato riscontro alla sopra citata nota del 21 ottobre 2014;

Considerato che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;

Ritenuto che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

Considerato che l'attività ambientale documentata dall'Associazione risulta generica e circoscritta ad una sola regione e ciò non consente di valutare la concreta ed effettiva continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'istanza presentata dall'associazione "C.S.A.IN - Centri Sportivi Aziendali e Industriali", con sede in viale dell'Astronomia 30, 00144, Roma, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è **respinta**.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto, sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Roma, 19 dicembre 2014

Il Ministro: *Gian Luca Galletti*

Decreto Ministeriale 0000309 del 19/12/2014, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni, presentata dalla associazione "POLECO - Protezione Animali e Tutela Ambientale", con sede a Seborga (IM) in via Vicolo Chiuso n. 2A.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, "Disposizioni in campo ambientale" ed in particolare l'art. 17, comma 3;

Vista la nota prot. 0022315 del 20 marzo 2013-GAB, con la quale il Capo di Gabinetto *pro tempore* del Ministero dell'Ambiente, nell'ambito di un contenzioso con Codacons, ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente a far data dal 25 luglio 2012;

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

Visto il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, approvati dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988";

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;

Vista l'istanza del 18 luglio 2014, acquisita il 23 luglio 2014, prot. 0010055/SEC dell'associazione "POLECO - Protezione Animali e Tutela -Ambientale" tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale;

Vista la nota 30 settembre 2014, prot. 0013471/SEC, con la quale la Divisione II, interventi per lo Sviluppo Sostenibile e Rapporti con l'Associazionismo, della Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il Clima e l'Energia di questo Ministero, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, ha comunicato all'Associazione l'impossibilità di dar corso all'istanza per la carenza dei requisiti essenziali della presenza in almeno cinque regioni nonché della continuità e della rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;

Considerato che l'Associazione non ha dato riscontro alla sopra citata nota del 30 settembre 2014;

Considerato che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;

Ritenuto che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

Considerato che l'attività ambientale documentata dall'Associazione risulta generica e circoscritta ad una sola regione e ciò non consente di valutare la concreta ed effettiva continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, la citata istanza presentata dall'associazione "POLECO - Protezione Animali e Tutela Ambientale", con sede in via Vicolo Chiuso n. 2A, 18012, Seborga (IM), volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è **respinta**.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Roma, 19 dicembre 2014

Il Ministro: *Gian Luca Galletti*

